

Capitolato di Appalto per l'affidamento del servizio di

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 3-6 ANNI

destinato a minori che abbiano frequentato la scuola dell'infanzia anno 2026

e

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 6-14 ANNI

destinato a minori che abbiano frequentato la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado anno 2026

CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato d'appalto l'affidamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi ludico-ricreativo-educativo a carattere integrativo denominati:

- CENTRO RICREATIVO ESTIVO 3-6 ANNI (da ora anche "CRE 3-6") per minori che hanno frequentato la scuola dell'infanzia (3-6 anni) ivi compresi gli interventi educativi individualizzati per i bambini con disabilità accertata;
- CENTRO RICREATIVO ESTIVO 6-14 ANNI (da ora anche "CRE 6-14") per minori che hanno frequentato la scuola primaria e secondaria di I grado (6-14 anni), ivi compresi gli interventi educativi individualizzati per i bambini con disabilità accertata.

Per entrambi i servizi sono da considerarsi oggetto dell'appalto: raccolta iscrizioni, comunicazioni con le famiglie e con tutti gli altri soggetti interessati, presentazione servizio alle famiglie, acquisto materiali necessari allo svolgimento delle attività proposte, gite (per il solo CRE 6-14) compresi eventuale trasporto e costi di ingresso e uscite sul territorio, mensa (forniture e distribuzione pasti, allestimento e pulizia refettori, pasti al sacco per gite e uscite, etc.), custodia e pulizia quotidiana dei plessi sede dei servizi.

La partecipazione all'appalto è riservata alle organizzazioni che abbiano gestito con esito positivo (intendendo con esito positivo una valutazione minima pari a discreto) uno o più Centri Ricreativi Estivi e/o servizi analoghi quali attività educative, ludiche e ricreative.

I residenti nel Comune di Saronno dovranno avere diritto di precedenza nell'accesso ai servizi.

ART. 2 – FINALITA' DEI SERVIZI

Il CRE 3-6 è un servizio rivolto ai bambini e alle bambine frequentanti le scuole dell'infanzia, il CRE 6-14 è un servizio rivolto ai bambini e alle bambine frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di I° grado, durante il periodo di chiusura delle scuole.

La finalità principale dei servizi è offrire ai beneficiari occasioni di svago e divertimento, declinati secondo le specifiche fasce d'età, in una dimensione comunque educativa, che abbia come obiettivi la crescita individuale e l'integrazione sociale.

In particolare i servizi sono finalizzati:

- a. al sostegno delle famiglie nella conciliazione tra le attività lavorative e la cura dei figli;
- b. ad offrire un contesto educativo ai bambini, adeguato alla loro età privilegiando l'aspetto ludico, oltre che sportivo, e tutte le occasioni di gioco e di apprendimento svolto all'aperto;
- c. a favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà e l'amicizia come opportunità di crescita individuale, di integrazione sociale e di accettazione di sé e degli altri;
- d. a favorire la socializzazione tra pari;
- e. a incentivare lo sviluppo delle potenzialità individuali;
- f. a favorire l'esplorazione e la conoscenza del territorio.

ART. 3 – MODALITA' DI GARA

La gestione dei servizi di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, è divisa come segue:

- a. Servizio di CENTRO RICREATIVO ESTIVO 3-6 ANNI destinato a minori che abbiano frequentato la scuola dell'infanzia (3-6 anni);
- b. Servizio di CENTRO RICREATIVO ESTIVO 6-14 ANNI destinato a minori che abbiano frequentato la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado (6-14 anni).

L'appalto verrà aggiudicato in forma unitaria all'Operatore Economico – d'ora in avanti anche O.E. - che avrà presentato l'offerta complessiva più vantaggiosa sia sotto il profilo dell'offerta economica sia sotto il profilo dell'offerta tecnica.

Gli operatori economici dovranno formulare un'offerta economica e un'offerta tecnica specifica per il CRE 3-6 e un'offerta economica e un'offerta tecnica specifica per il CRE 6-14. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale (Pf) verrà considerata la media dei punteggi delle offerte tecniche (x) sommata al punteggio dell'offerta economica (y), come segue e meglio specificato all'Art. 6:

$$Pf = x + y$$

La gestione dei servizi di cui al presente capitolato è affidata dal Comune di Saronno mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

ART. 4 - DURATA

Il contratto avrà durata annuale. L'O.E. dovrà ritenersi impegnato non solo nella fase di effettiva erogazione del servizio ma anche nella fase preparatoria (precedente l'attivazione dello stesso) nonché per la redazione della documentazione finale sui risultati di gestione.

L'O. E. non potrà in alcun modo ritardare l'inizio della gestione dei servizi se non diversamente comunicato dall'Amministrazione Comunale.

I servizi decorreranno dal momento della loro aggiudicazione. L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023. Alla fine del periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso.

Fermo restando che siano reperite le coperture finanziarie previste dal Bilancio dell'Ente, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di proroga contrattuale alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno (2027), in applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120 comma 10 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Operatore Economico almeno quattro mesi prima dell'inizio del nuovo contratto.

ART. 5 – LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di CRE 3-6 sarà svolto presso la scuola dell'Infanzia Don Marzorati sita in Via Don Marzorati 24 e presso la scuola dell'Infanzia Monte Santo sita in via Monte Santo 6, delle quali potranno essere utilizzati gli spazi esterni, le palestre, le mense, i servizi igienici e un massimo di 10 aule per plesso.

Il periodo di svolgimento è quello estivo. Per l'anno 2026 il servizio si svolgerà dal 01/07/2026 al 31/07/2026 per un totale di 23 giorni di servizio.

Il Servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

- pre-centro dalle 7.30 alle 8.30
- ingresso tra le 8.30 e le 9.30
- uscita tra le 16.30 e le 17.00
- post-centro dalle 17.00 alle 17.30

Il servizio di CRE 6-14 sarà svolto presso il plesso scolastico Damiano Chiesa - Via Buraschi, 9, del quale potranno essere utilizzati gli spazi esterni, la palestra, la mensa, i servizi igienici e un massimo di 10 aule.

Il periodo di svolgimento è quello estivo. Per l'anno 2026 il servizio si svolgerà dal 06/07/2026 al 31/07/2026 per un totale di 20 giorni di servizio.

Il Servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

- pre-centro dalle 7.30 alle 8.00
- ingresso tra le 8.00 e le 9.00
- uscita tra le 16.30 e le 17.00
- post-centro dalle 17.00 alle 17.30

ART. 6 – PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

CRE 3-6

Il progetto educativo dovrà essere caratterizzato da una dimensione educativa, ludico-ricreativa, sportiva, propria di una esperienza estiva di socializzazione extra e parascolastica, declinata secondo le specifiche fasce d’età.

Il servizio ha come finalità generale quella di garantire un servizio alla collettività, offrendo alle famiglie un sostegno alla genitorialità in un periodo dell’anno in cui è più difficile la conciliazione tra le attività lavorative e la cura dei figli.

Nello specifico dovrà essere previsto:

- a. ambientamento/accoglienza dei bambini e dei loro genitori, ponendo particolare attenzione al primo ingresso dei/delle bambini/e;
- b. organizzazione educativa, definendo le attività (didattiche, di gioco, laboratori, ecc.), gli spazi, i tempi e i materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- c. gestione della giornata, con la definizione e l’organizzazione delle attività di routine (l’accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori, i momenti dedicati all’alimentazione, al riposo, all’igiene personale e allo sviluppo psicofisico, ecc.) in modo da favorire una sequenza quotidiana regolare, tale che tempi, ritmi e modalità tengano conto delle diverse età ed esigenze del bambino;
- d. messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non verbale, ecc.);
- e. azioni di interoperabilità sinergica con le famiglie, assicurando un adeguato scambio informativo tra i familiari dei bambini iscritti ed il gruppo educativo, con organizzazione di incontri collettivi e individuali volti a favorire la piena conoscenza del percorso di crescita del bambino, della sua storia e della sua famiglia al fine di elaborare al meglio l’intervento educativo;
- f. particolare attenzione ai beneficiari con disabilità;
- g. il progetto educativo deve essere conosciuto e condiviso da tutto il gruppo educativo con una verifica continua in itinere da parte del coordinatore dell’attuazione del progetto stesso.

CRE 6-14

Il progetto educativo dovrà essere caratterizzato da una dimensione educativa, ludico-ricreativa, sportiva, propria di una esperienza estiva di socializzazione extra e parascolastica, declinata secondo le specifiche fasce d’età.

Il Centro estivo comunale ha come finalità generale quella di garantire un servizio alla collettività, offrendo alle famiglie un sostegno alla genitorialità in un periodo dell’anno in cui è più difficile la conciliazione tra le attività lavorative e la cura dei figli.

Le finalità specifiche del centro, oltre alla promozione di spazi di incontro e socializzazione tra pari, sono volte al rafforzamento del rapporto tra i minori e gli adulti di riferimento con una partecipazione attiva, attraverso metodologie di integrazione che abbiano particolare attenzione ai minori disabili e/o a rischio di emarginazione sociale.

Gli obiettivi educativi contenuti nelle attività laboratoriali, sportive e di gioco proposte saranno volti a stimolare la creatività e la libera espressione, a potenziare l’autonomia personale, le abilità motorie e l’autostima, ad aumentare il senso di responsabilità e di rispetto degli altri, delle cose e dell’ambiente che circondano i minori. L’O.E. dovrà rispettare le esigenze psico-pedagogiche di tutti i minori con particolare attenzione ai beneficiari con disabilità e alle caratteristiche delle fasce di età.

L’O.E. deve descrivere, per entrambi i servizi, le modalità di attuazione del progetto, sviluppando dettagliatamente ed esaurientemente tutti gli elementi che costituiranno oggetto di valutazione del progetto educativo e precisamente:

- a. la metodologia operativa in relazione al tema conduttore, tale da caratterizzare in modo specifico e continuativo le attività che si realizzano;
- b. l'attenzione alle singole esigenze dei bambini e a tutte quelle attività che favoriscono la conquista di una maggiore autonomia attraverso l'offerta di un ventaglio ricco di iniziative;
- c. l'attivazione di collaborazioni con le agenzie educative, aggregative, sportive e culturali presenti sul territorio;
- d. la specifica attenzione alla presenza di minori con disabilità attraverso la predisposizione di un apposito programma ricreativo idoneo a garantire una costante socializzazione e partecipazione alle attività progettate;
- e. la progettazione, per i minori con disabilità, di attività che tengano conto del progetto educativo svolto dal minore durante l'anno scolastico;
- f. la proposta di attività ludico-ricreative aggiuntive: gite (solo per il CRE 6-14), uscite sul territorio e altre attività da realizzarsi;
- g. le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza (schede di valutazione, griglie, questionari somministrati all'utenza etc.);

Dovrà, inoltre, formulare un programma-tipo settimanale e giornaliero delle attività proposte che contempli la descrizione dei tempi e ritmi della giornata nonché le fasce di età.

In seguito all'individuazione dell'Operatore Economico, questo, in accordo con il Comune di Saronno, procederà alla pubblicità del servizio. L'O.E. dovrà provvedere alla raccolta delle iscrizioni, tramite sistema a distanza (app, portale dedicato, ecc.) messo a disposizione dall'O.E. stesso, l'utente potrà iscriversi per ciascuna settimana con contestuale pagamento, tramite il citato sistema, direttamente al Comune.

Spetta al Comune la determinazione delle tariffe a carico delle famiglie per entrambi i Centri Ricreativi.

L'O.E. invia documento riepilogativo attestante gli iscritti per ogni necessario provvedimento di competenza del Comune. Il Comune ha facoltà di richiedere il dato degli iscritti secondo propria valutazione di monitoraggio del servizio.

Tutti i costi connessi alle attività da realizzarsi fuori dai centri estivi sono a totale carico dell'Operatore Economico. Qualora il numero dei minori non aderenti alle attività esterne fosse pari o superiore a 15, l'O.E. dovrà comunque garantire il Servizio per gli stessi all'interno dei centri estivi, con la possibilità condivisa con l'Amministrazione di ottimizzarne l'organizzazione logistica.

Sono, altresì, a carico dell'O.E. i costi relativi alla fornitura e/o scodellamento dei pasti dei minori, del personale educativo ed ausiliario, il materiale di consumo per le attività ludico-ricreative, il materiale di Primo Soccorso, la fornitura di materiale di igiene personale e ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo detergente mani, carta mani, carta igienica, detersivo pavimenti, bagni etc.).

Il servizio di mensa sarà a totale carico dell'Operatore Economico che sarà tenuto a fornire, prima dell'inizio delle attività, il menù di ogni settimana. La proposta alimentare, che dovrà essere varia e completa, dovrà necessariamente tenere conto, fin dalla fase di iscrizione, di eventuali allergie e/o intolleranze nonché di scelte religiose e/o etiche.

Per quanto riguarda la prestazione relativa al servizio di custodia e pulizia dei plessi, dovrà essere presentata la programmazione giornaliera delle attività con la specifica del personale utilizzato e delle mansioni a ciascuno attribuite. L'O.E. deve garantire la pulizia dei locali, degli arredi, dei serramenti, delle porte e dei servizi igienici con materiali di pulizia da lui forniti, nel rispetto della normativa di riferimento (CAM – Criteri Ambientali Minimi), sia durante l'esecuzione del servizio affidato sia al termine del servizio.

Prima dell'avvio dei servizi, l'Operatore Economico è tenuto ad organizzare, in collaborazione con gli Uffici del Comune, un incontro preliminare con le famiglie, da svolgersi anche con l'opzione in modalità a distanza, al fine di illustrare le attività che costituiranno oggetto del servizio.

Dovrà, inoltre, fornire materiale divulgativo dettagliato da distribuire alle famiglie e da pubblicare sul Sito del Comune.

ART. 7 - PERSONALE

L'Operatore Economico si impegna a garantire la selezione, l'individuazione e la formazione degli Animatori, Educatori, Coordinatori, Ausiliari e comunque di tutto il personale impiegato.

Le figure professionali necessarie richieste per il servizio oggetto del presente affidamento, che l'affidatario dovrà garantire sono:

CRE 3-6

N. 1 coordinatore presente almeno 8 ore (complessivamente per entrambi i plessi), avente esperienza triennale documentata di coordinamento, delle attività e del personale, nei Centri estivi per bambine e bambini della scuola dell'infanzia, in possesso almeno di Diploma di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L 19) o equipollenti/equiparate, con iscrizione al relativo Albo di riferimento.

Animatori/Educatori i quali dovranno essere in possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione
- Diploma di maturità socio-pedagogica;
- Diploma di operatore servizi sociali;
- Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado, con esperienza in servizi analoghi maturata negli ultimi due anni per un periodo non inferiore a tre mesi.

Educatori professionali (D2) per il sostegno alle bambine e ai bambini con disabilità che abbiano almeno due anni di esperienza nel settore.

Il rapporto numerico minimo fra operatori e minori, ai sensi della normativa di cui alla DGR 11496 del 17/3/2010 (Requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori) sarà, tenendo conto del benessere dei frequentanti iscritti per cui le seguenti indicazioni sono da considerare come requisito minimo, di un adulto ogni 15 minori. Tale rapporto dovrà essere garantito per l'intera durata delle attività.

Per i bambini con disabilità dovrà essere garantito un rapporto numerico di 1:1 (educatore/minore) nei casi gravi e comunque non inferiore a 1:3.

Il numero effettivo degli operatori impiegati, stimato in fase di appalto sulla base dei dati storici di servizio, sarà oggetto di conferma al termine delle iscrizioni. Con conseguente rideterminazione del corrispettivo d'appalto ai sensi dell'art 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

CRE 6-14

N. 1 coordinatore presente almeno 6 ore, avente esperienza triennale documentata di coordinamento, delle attività e del personale, nei Centri estivi, in possesso almeno di Diploma di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L 19) o equipollenti/equiparate, con iscrizione al relativo Albo di riferimento.

Animatori/Educatori di almeno 22 anni di età i quali dovranno essere in possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione
- Diploma di maturità socio-pedagogica;
- Diploma di operatore servizi sociali;
- Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado, con esperienza in servizi analoghi maturata negli ultimi due anni per un periodo non inferiore a tre mesi.

Educatori professionali (D2) per il sostegno alle bambine e ai bambini con disabilità che abbia almeno due anni di esperienza nel settore.

Il rapporto numerico minimo fra operatori e minori, ai sensi della normativa di cui alla DGR 11496 del 17/3/2010 (Requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori) sarà,

tenendo conto del benessere dei frequentanti iscritti per cui le seguenti indicazioni sono da considerare come requisito minimo, di un adulto ogni 20 minori. Tale rapporto dovrà essere garantito per l'intera durata delle attività.

Per i bambini con disabilità dovrà essere garantito un rapporto numerico di 1:1 (educatore/minore) nei casi gravi e comunque non inferiore a 1:3.

Il numero effettivo degli operatori impiegati, stimato in fase di appalto sulla base dei dati storici di servizio, sarà oggetto di conferma al termine delle iscrizioni. Con conseguente rideterminazione del corrispettivo d'appalto ai sensi dell'art 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

L'O.E. trasmetterà al Comune l'elenco del personale impiegato, unitamente ai Curricula ed ai certificati penali attestanti l'assenza di condanne di cui alla L. n. 38/2006 (*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*) almeno quindici giorni prima dall'avvio delle attività.

Eventuali sostituzioni devono essere effettuate con personale in possesso dei medesimi requisiti. Durante lo svolgimento del servizio, il personale deve tenere un comportamento irreprensibile, nel rispetto di atteggiamenti specifici richiesti nei servizi educativi, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy e la massima correttezza e disponibilità nei confronti dell'utenza e delle famiglie.

In caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato e qualora le inadempienze persistessero, sarà facoltà del Comune chiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.

In tale caso, l'O.E. provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di 3 giorni, senza che ciò comporti maggiori oneri per il Comune.

Per le assenze non programmate, la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal terzo giorno, e fatto comunque salvo il rispetto degli standard di personale richiesti dalla normativa regionale e dal presente capitolato. Per le assenze programmate il personale deve essere sostituito fin dal primo giorno di servizio.

ART. 8 - VALORE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto, al netto dell'IVA, è così determinato:

CRE 3-6

L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, per il Servizio di CRE 3-6 anni, al netto di IVA, è determinato in € 126.975,76, di cui € 96.481,32 per costi del personale, ed è stato calcolato come segue:

- considerando una frequenza media settimanale pari a 180 minori (rapporto 1: 15);
- considerando inoltre l'impiego fino a 10 educatori (D2) di sostegno per minori con disabilità con rapporto 1:1 o 1:3. Il numero esatto degli educatori dedicati al supporto di minori con disabilità sarà definito al termine delle iscrizioni e sarà riconosciuto sulla scorta delle ore effettivamente erogate

CRE 6-14

L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, per il Servizio di CRE 6-14 anni, al netto di IVA, è determinato in € 86.334,87, di cui € 55.082,40 per costi del personale, ed è stato calcolato come segue:

- considerando una frequenza media settimanale pari a 160 minori (rapporto 1:20);
- considerando l'impiego fino a 7 educatori (D2) di sostegno per minori con disabilità con rapporto 1:1 o 1:3. Il numero esatto degli educatori dedicati al supporto di minori con disabilità sarà definito al termine delle iscrizioni e sarà riconosciuto sulla scorta delle ore effettivamente erogate

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento è quello *delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*

Il valore globale stimato dell'appalto, al netto dell'IVA, è così determinato:

Importo a base di gara (a)	213.310,63 €
di cui spese per il personale	151.563,72 €
Importo eventuale proroga contrattuale di 1 anni (b)	213.310,63 €

Quinto d'obbligo $(a+b)*20/100$	85.324,25 €
Valore massimo stimato	511.945,51 €

Il prezzo offerto dall'Operatore Economico si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a suo totale rischio e pericolo ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che l'Operatore Economico stesso non abbia tenuto presente.

Considerate le modalità di svolgimento del servizio, non sono previsti rischi da interferenze, pertanto il relativo costo per la sicurezza è pari a zero.

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in forma unitaria all'O.E. che avrà presentato l'offerta complessiva più vantaggiosa sotto il profilo della proposta tecnica, che dovrà superare il punteggio minimo previsto sia per il Centro Ricreativo Estivo 3-6 che per il Centro Ricreativo Estivo 6-14, e sotto il profilo dell'offerta economica, che dovrà essere formulata distintamente per ogni servizio ma che verrà considerata, per l'attribuzione del punteggio, nel valore complessivo.

L'appalto sarà quindi aggiudicato ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono 80 (offerta tecnica) e 20 (offerta economica)

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di una sola offerta valida fermo restando la facoltà di non dare luogo ad alcuna aggiudicazione definitiva in presenza di motivate esigenze di interesse pubblico o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs 36/2023.

	CRITERIO	PUNTI MIN-MAX
1	Proposta educativo/didattica	0-32
2	Personale	0-20
3	Soggetto proponente	0-10
4	Comunicazione	0-4
5	Certificazioni	0-4
6	Migliorie	0-10
	TOTALE	0-80

La documentazione presentata da ciascun Operatore Economico in sede di offerta sarà esaminata e valutata dalla commissione di gara antecedentemente al momento fissato per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

L'offerta tecnica complessiva di servizio per gli anni 2026/2027, dovrà essere presentata separatamente per il CRE 3-6 e il CRE 6-14 (1 offerta tecnica per CRE 3-6 e 1 offerta tecnica per CRE 6-14).

La commissione attribuirà a ciascun concorrente, ed a suo insindacabile giudizio, sulla base della documentazione prodotta e dei progetti allegati i seguenti punteggi tra i valori minimi e massimi relativi ai seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
----	------------------------	-----------	--	----------------------------	-------------	-------------	-------------

1	PROPOSTA EDUCATIVO/DIDATTICA	32	1.1	Costruzione della giornata e/o settimana tipo, con riguardo alla originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema proposto; pianificazione del servizio (routine, attività, organizzazione dei gruppi, organizzazione degli spazi, etc.) e attività/laboratori proposti.	12		
			1.2	Attivazione, da parte degli operatori, di strumenti e strategie per la costruzione di un gruppo di minori che sappiano riconoscersi in una "storia" condivisa sapendo valorizzare la loro autonomia e autorganizzazione, tenuto conto della presenza di minori con disabilità, stranieri o con fragilità.	4		
			1.3	Metodologie gestionali per minori con particolari necessità di socializzazione e/o progetti personalizzati per minori con bisogni specifici.	4		
			1.4	Metodi di controllo, monitoraggio e verifica interni.	3		
			1.5	Mensa (menù proposti e organizzazione refezione).	5		
			1.6	Gite e uscite	4		
2	PERSONALE	20	2.1	Curriculum vitae coordinatore	5		
			2.2	Modalità di selezione, formazione, gestione e contenimento del turn over del personale	5		
			2.3	Numero educatori professionali (livello D2 CCNL Coop Sociali) previsti: 1 punto a operatore (max 10 punti). Restano esclusi dall'attribuzione dello specifico punteggio gli educatori dedicati ai minori con disabilità		10	
3	SOGGETTO PROPONENTE	10	3.1	Specifiche esperienze e competenze professionali comprovabili nella gestione dei servizi inerenti al Capitolato: 2 punti per esperienza con valutazione di almeno buono (max 10 punti)		10	
4	COMUNICAZIONE	4	4.1	Modalità, tempi e strumenti di promozione del servizio, anche in raccordo con i canali di comunicazione dell'ente.	2		
			4.2	Modalità, tempi e strumenti di comunicazione e rapporto con le famiglie dei minori iscritti (pre, durante e post servizio).	2		
5	CERTIFICAZIONI*	4	5.1	Possesso di certificazione seconda la norma ISO 27001 attestante il possesso			1

				dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni.			
			5.2	Possesso della Certificazione UNI ISO 45001 2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro			1
			5.3	Possesso certificazione UNI 11034 Servizi all'Infanzia			1
			5.4	Possesso certificazione della parità di genere in applicazione alla prassi UNI/PDR 125:2022.			1
6	MIGLIORIE	10	6.1	Minore rapporto operatore/minore	2		
			6.2	Gadget iscrizione	1		
			6.3	Attività extra orario	2		
			6.4	Altre proposte	5		
					56	20	4
TOTALE					80		

*Le certificazioni relative alle norme UNI dovranno essere in corso di validità, e rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Entrambe le offerte tecniche saranno considerate sufficienti e valide ai fini del calcolo complessivo del punteggio di OFFERTA TECNICA COMPLESSIVA, solo se entrambe conseguiranno un punteggio minimo di almeno 50/80.

Il punteggio dell'offerta tecnica complessiva di ciascun operatore sarà calcolato facendo la media dei punteggi ottenuti nelle due proposte tecniche, quella per il CRE 3-6 e quella per il CRE 6-14, sulla scorta della seguente formula:

$$x = \frac{Ot_{CRE3-6} + Ot_{CRE6-14}}{2}$$

dove x rappresenta il punteggio dell'offerta tecnica complessiva, Ot_{CRE3-6} rappresenta l'offerta tecnica relativa al Centro Ricreativo Estivo 3-6 anni e $Ot_{CRE6-14}$ rappresenta l'offerta tecnica relativa al Centro Ricreativo Estivo 6-14 anni.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.

Verrà valutata l'offerta economica di tutti gli operatori economici che avranno raggiunto il punteggio minimo di 50/80 con l'offerta tecnica complessiva.

L'offerta economica di ciascun operatore sarà calcolata sommando le offerte economiche distinte per i due servizi.

All'O.E. che avrà proposto la migliore offerta economica, intendendo per questa la somma delle due offerte (CRE 3-6 e CRE 6-14) in sede di apertura delle buste, verranno attribuiti 20 punti.

I punteggi delle offerte economiche superiori saranno assegnati secondo la seguente formula:

$$y = \frac{Oa \times 20}{Ob}$$

Dove y rappresenta il punteggio dell'offerta economica complessiva, Oa rappresenta l'offerta economica più bassa e Ob l'offerta economica a cui assegnare il punteggio.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale (Pf), e dell'aggiudicazione dell'appalto, verrà considerata la somma del punteggio dell'offerta tecnica complessiva e dell'offerta economica complessiva, come segue:

$$Pf = x + y$$

L'appalto della gestione del Centro Ricreativo Estivo 3-6 anni e del Centro Ricreativo Estivo 6-14 anni verrà aggiudicato, in forma integrata, all'operatore economico che avrà ricevuto il punteggio complessivo più alto. Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per il soggetto aggiudicatario e la non realizzazione di quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto.

Si precisa che non saranno ammesse offerte al rialzo. Dovrà essere indicata la percentuale di IVA applicata.

Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione giudicatrice assegnerà a ciascun criterio un coefficiente tra quelli sotto elencati:

Valutazione qualitativa	Coefficiente moltiplicatore da applicare al punteggio massimo previsto per ciascun criterio
non valutabile, inadeguato, assente	0,00
insufficiente	0,10
parzialmente adeguato	0,30
sufficiente	0,60
discreto	0,70
buono	0,80
ottimo	1,00

Il punteggio sarà calcolato sulla base del giudizio espresso da ciascuno dei commissari e al corrispondente coefficiente medio ottenuto per singolo criterio. Pertanto saranno attribuiti i punteggi per i vari criteri moltiplicando il coefficiente medio assegnato dai commissari, (arrotondato alla seconda cifra decimale) per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio. Si determinerà così il punteggio assegnato ad ogni criterio. I coefficienti suindicati non escludono l'utilizzo dei punteggi intermedi da parte dei commissari qualora ritenuto necessario. Il punteggio finale relativo alla proposta progettuale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti l'offerta progettuale stessa.

NOTA BENE. L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

La Commissione prima dell'apertura della busta contenente l'offerta economica valuterà gli aspetti qualitativi applicando quanto sopra indicato.

Nella stesura del progetto si raccomanda di attenersi alle indicazioni di seguito riportate, in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti.

L'offerta qualitativa non deve essere superiore a 12 facciate (eventuali allegati inclusi).

Le facciate dovranno essere in formato A4, con caratteri leggibili (stile arial 12, interlinea singola). L'offerta deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della relazione deve essere numerata.

ART. 10 – QUINTO D'OBBLIGO

A norma dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 è stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, all'appaltatore sarà imposta l'esecuzione alle condizioni contrattuali originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo del servizio subiscano delle variazioni, in aumento o in diminuzione superiore al 5% del costo complessivo dell'appalto, la parte interessata può chiederne la revisione, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. Tale variazione opererà nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT con riguardo gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che può determinare la variazione. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

ART. 12 – TUTELE DEI LAVORATORI

L'O.E., in qualità di gestore diretto del servizio, si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.

Dovrà

- a. garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori, come previsto dall'art. 36 del Decreto di cui trattasi, al fine di tutelarne la salute e la sicurezza;
- b. dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o da essa coordinato, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo;
- c. garantire il possesso dell'HACCP agli operatori che si occuperanno della somministrazione dei pasti durante il servizio di mensa.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolato, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E ASSICURAZIONI

L'Operatore Economico è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune contraente da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale. L'O.E. è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni del decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Esso dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. sopra richiamato, nonché trasmettere copia della valutazione dei rischi. L'Appaltatore deve presentare e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi vigenti (infortuni, malattia, ecc.) per quanto attiene al personale addetto all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, indipendentemente dalla copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dalla Regione Lombardia contro i rischi di infortuni e contro i rischi della responsabilità civile per gli utenti dei Centri Ricreativi Estivi.

Oltre a quanto sopra, l'O.E. deve presentare una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, del Committente o di Terzi, con un massimale non inferiore a 2.000.000,00= di euro per sinistro. Tale polizza deve essere mantenuta in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, Franchigie, limitazioni e scoperti presenti nella suddetta polizza restano a totale carico dell'O.E., ferma ogni sua obbligazione nei confronti del Committente o di Terzi per l'esecuzione dei servizi a regola d'arte. Ai fini della responsabilità civile il Committente e l'O.E. sono considerati terzi fra loro. In ogni caso gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'O.E., dei suoi dipendenti e comunque delle persone di cui deve rispondere. L'Operatore Economico si impegna ad ottenere la rinuncia della compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa o surroga nei confronti del Comune di Saronno, dei suoi amministratori e dipendenti. L'O.E. tiene il Comune

di Saronno indenne in caso di vertenze giudiziarie e contestazioni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione di tutto quanto precede.

ART. 14 – DUVRI E SICUREZZA

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nel presente appalto, si ritiene che per l'utilizzo esclusivo degli spazi durante l'orario di funzionamento non sussistono rischi interferenti. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Per tutti i rischi non riferibili alle interferenze, derivanti dall'esecuzione delle attività di cui all'appalto, l'O.E. è tenuto ad aggiornare, se necessario, il proprio documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Resta comunque inteso l'impegno da parte dell'aggiudicatario ad espletare l'attività di cooperazione e coordinamento, di cui all'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, promossa dal Committente, mirata a monitorare e valutare l'insorgenza di eventuali interferenze in materia di sicurezza, che potrebbero verificarsi tra l'aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nei vari servizi (mensa, pulizie, trasporti).

ART 15 – RAPPORTI CON IL COMUNE

Il Comune individuerà due o più figure, almeno una per CRE 3-6 e almeno una per CRE 6-14, a garanzia di coordinamento con l'Ente ed efficacia del Servizio.

Tali figure

- a. saranno il riferimento diretto e primo contatto per l'Operatore Economico;
- b. mirano a garantire un presidio costante dell'Ente durante l'esecuzione del contratto, migliorandone l'interazione con l'O.E.;
- c. parteciperanno ad alcune delle attività proposte e previste durante i Centri Ricreativi Estivi;
- d. avranno il compito di monitorare e verificare l'andamento del servizio offerto, nonché del progetto presentato.

L'Amministrazione indicherà, inoltre, il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento.

ART. 16 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune concorre assumendosi i seguenti oneri:

- a. concessione gratuita dei locali per lo svolgimento del Servizio di CRE 3-6 e di CRE 6-14;
- b. concessione dell'utilizzo dell'arredamento, comprese le attrezzature e le strutture del gioco per interno ed esterno presenti negli spazi messi a disposizione;
- c. consumi delle utenze;
- d. corrispondere il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi.

ART. 17 – ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'O.E. concorre assumendosi i seguenti oneri:

- a. raccogliere le iscrizioni ad entrambi i servizi ed invio al Comune degli elenchi e della documentazione riferita ai minori iscritti con i riferimenti necessari per contattare le famiglie;
- b. impiegare gli operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla perfetta realizzazione dei servizi come definiti nell'art. 7 del presente capitolato, oltre che dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- c. affidare il Coordinamento dei servizi ad un operatore Responsabile il quale dovrà essere sempre – nel corso di validità dell'appalto – immediatamente reperibile da parte del Comune di Saronno;
- d. debitamente formare ed informare il personale addetto circa i rischi connessi all'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

- e. fornire al Comune di Saronno, almeno quindici giorni prima dall'avvio del Servizio, i nominativi del coordinatore e degli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente appalto in apposito elenco debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, contenente tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, casellario giudiziario, attestati di formazione, contratto, etc.). L'O.E. si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- f. disporre, dietro richiesta dell'Amministrazione, l'immediata sostituzione di quel personale che non fosse ritenuto idoneo;
- g. tenere giornalmente l'elenco delle presenze e delle assenze degli utenti, da trasmettere settimanalmente al Comune di Saronno;
- h. tenere giornalmente foglio firma presenze operatori, da trasmettere settimanalmente al Comune di Saronno;
- i. stipulare polizza di assicurazione, valida per tutta la durata del/i servizio/i;
- j. garantire la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato, sollevando il Comune di Saronno da ogni obbligo e responsabilità per: retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali;
- k. stipulare polizza per la copertura contro i rischi di infortuni che possono accadere agli operatori stessi;
- l. comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza almeno quindici giorni prima dall'avvio dei Servizi;
- m. comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti almeno quindici giorni prima dall'avvio dei Servizi;
- n. comunicare il recapito telefonico ed email in funzione permanente nell'orario di funzionamento dei servizi;
- o. eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità;
- p. usare i locali, gli impianti, le attrezzature e quant'altro in genere messo a disposizione da parte del Comune con la massima cura e diligenza;
- q. segnalare tempestivamente al Comune, per il tramite dei propri referenti, eventuali criticità, disagi e/o disservizi;
- r. fornire il materiale per le attività ludiche-espressive-ricreative in quantità e qualità adeguata allo svolgimento dei Servizi;
- s. fornire il materiale per le pulizie dei locali che rispettino i Criteri Ambientali Minimi;
- t. tenere le comunicazioni con le famiglie, relativamente alle attività, alle iniziative, ai menù e a tutto ciò che riguarda il Servizio oggetto dell'appalto;
- u. adoperarsi per rintracciare i genitori dei minori che usufruiscono dei Servizi, nel caso in cui, alla quotidiana conclusione dei servizi si verifichi la mancata consegna di uno o più minori per assenza dei genitori o delegati. L'operatore non può lasciare solo il minore in nessun caso. La riconsegna del minore alla propria famiglia compete esclusivamente all'O.E.;
- v. l'O.E. dovrà assumersi la responsabilità connessa alla vigilanza dei minori (art. 2047 C.C.), esonerando il Comune di Saronno da ogni responsabilità in relazione ad eventuali incidenti subiti dai minori iscritti;
- w. in caso di dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica, ad adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti. Qualora gli adempimenti richiesti comportassero ripercussioni non sostenibili sul piano economico gestionale le parti potranno rinegoziare i termini del contratto. In particolare varranno le seguenti disposizioni:
 - 1) la possibilità, da parte dell'Amministrazione comunale di recedere a sola richiesta, nel caso di onerosità ritenuta eccessiva o nel caso di impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione per mutate condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità Sanitarie;

- 2) la non debenza di penali, o somme comunque denominate, anche in maniera dilazionata, a carico dell'Amministrazione comunale, nel caso di recesso anticipato motivato a causa delle mutate condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità Sanitarie;
- x. a provvedere a tutte le spese di gestione non espressamente previste a carico del Comune;
- y. a provvedere all'allestimento degli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse;
- z. a garantire la partecipazione ai momenti settimanali di verifica con il personale designato dall'Amministrazione comunale alla verifica del regolare svolgimento delle attività;
- aa. a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, dotandosi anche di tutti gli eventuali permessi ed autorizzazioni relativi al servizio oggetto di affidamento.

L'organizzazione deve essere completamente gestita dall'O.E., che non potrà avvalersi in alcun caso di personale comunale.

ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Non sono ammesse spese per rimborsi chilometrici, pertanto i costi relativi all'utilizzo dei mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di svolgimento delle predette attività sono imputate a carico dell'O.E..

L'O.E. entro 30 giorni dalla fine del Servizio di riferimento e prima di trasmettere la fattura, invierà al Committente, la rendicontazione sul servizio svolto al fine di permettere la verifica della regolarità tecnica e di procedere alla successiva fatturazione. Nello specifico l'O.E. deve inviare anticipatamente:

- a. relazione sul servizio contenente attività svolte, numero operatori e utenti coinvolti, etc.;
- b. le ore e i giorni di presenza del personale;
- c. i giorni di presenza degli utenti;
- d. dati risultanti dal questionario di gradimento somministrato alle famiglie.

L'O.E. è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando il Comune libero, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi - per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penali - direttamente mediante incameramento della cauzione o a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

L'O.E. è comunque tenuto a produrre tempestivamente ogni e qualsivoglia documentazione richiesta per la rendicontazione delle risorse, senza che ciò comporti nessun onere aggiuntivo a carico del Committente.

Nelle fatture contabili dovrà essere indicato il numero di CIG relativo alla presente gara di appalto. La liquidazione dei compensi dovrà essere effettuata previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva (DURC).

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla ricezione tramite SDI, fatte salve l'applicazione di eventuali penali laddove siano state accertate violazioni del contratto ed eventuali difformità rispetto al rendiconto delle attività effettivamente svolte.

Nessun onere aggiuntivo è previsto in carico al Committente in relazione alle migliorie indicate dall'O.E. nell'Offerta Tecnica.

L'O.E. non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati all'O.E. da parte del Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

ART. 19 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato.

Le verifiche e i controlli verteranno su:

- a. documentazione/autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio;
- b. realizzazione del programma presentato;
- c. andamento delle attività;
- d. operato degli animatori/educatori;
- e. controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini;
- f. controllo del rispetto dei menù presentati;
- g. controllo dell'adeguato utilizzo della struttura;
- h. controllo dell'adeguata pulizia della struttura.

L'O.E. si impegna ad agevolare i controlli del Comune. Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, l'O.E. dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dal Comune. Il Comune potrà procedere all'applicazione di penalità, così come indicato nel presente capitolato.

ART. 20 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 36/2023, è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura, ridotta del 30% se l'Operatore economico è in possesso della Certificazione ISO 9000. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'O.E. o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La stessa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'O.E. costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10% dell'importo contrattuale, garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, oltre alle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere a causa d'inadempimento o cattiva esecuzione del servizio per cause imputabili all'O.E..

L'Operatore Economico potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente dovesse eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'O.E. solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 21 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati, il progetto tecnico, le polizze assicurative che dovranno essere controfirmati dalle parti al momento della stipulazione del contratto.

Il capitolato speciale, che non sarà riprodotto nel testo del contratto, è invece materialmente allegato allo stesso, a formarne parte integrante e sostanziale.

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni diritti, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'O.E..

ART. 22 – SUBAPPALTO

L'O.E., per esigenze di monitoraggio diretto sul prestatore di servizi, non può subappaltare alcun servizio, né totalmente né parzialmente.

ART. 23 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

L'Operatore Economico non potrà introdurre nessuna variazione o modifica al contratto, se la stessa non è disposta dalla stazione appaltante o non è previamente approvata dalla stessa. Le modifiche non previamente autorizzate non danno diritto al riconoscimento di alcun compenso anzi qualora fossero attuate il Comune potrà richiedere di ripristinare la situazione preesistente.

È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto sia totale che parziale. Parimenti vietato è il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 24 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e/o dal presente capitolato, il Comune invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'O.E., che la stessa dovrà far pervenire al Comune, entro il termine indicato nella diffida scritta, non saranno ritenute soddisfacenti si procederà ad applicare le penalità previste dalla normativa vigente.

In particolare le penali saranno calcolate *“in misura giornaliera tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di netto contrattuale”* (art. 126 del D. Lgs 36/2023).

Il Comune potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia fidejussoria definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

In caso di mancato riscontro e/o rimedio alle inadempienze, l'O.E. sarà ritenuto recidivo. Tre inadempienze gravi in un anno solare daranno luogo alla risoluzione del contratto. Il provvedimento di applicazione della penalità motivato è assunto dal Dirigente dell'Area Inclusione e Culture del Comune di Saronno, sentito il RUP. Si procede al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui all'appalto o, in subordine, mediante incameramento parziale o totale della cauzione. Rimane in ogni caso riservato al Comune il diritto di pretendere il risarcimento del danno subito, non escluso il rimborso degli oneri per essere dovuto ricorrere a prestazioni di terzi. In caso di risoluzione del contratto, all'O.E. viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento.

ART. 25 – RISOLUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui all'articolo precedente si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

Per infrazioni particolarmente gravi che comportino l'interruzione del servizio il Committente può procedere, con apposito atto motivato, con la risoluzione anche senza la preventiva applicazione delle penalità.

Il Comune inoltre ha diritto di promuovere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

1. per rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
2. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
3. qualora l'Operatore Economico non fosse in grado di produrre la documentazione prevista in tutti gli atti di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell'offerta;
4. abbandono dell'appalto, salvo che per causa oggettiva di forza maggiore;
5. nei casi di cessione o sub appalto;
6. mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro i termini previsti;

7. ogni altra inadempienza contrattuale non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
8. in caso di concordato preventivo, sequestro o pignoramento a carico dell'Operatore Economico;
9. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito di comunicazione tramite posta elettronica certificata da parte del Comune di Saronno.

Il Comune può recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'O.E. dalle spese sostenute, dalle prestazioni eseguite e dai mancati guadagni.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alle transazioni del presente appalto.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'O.E..

All'O.E. inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'O.E..

Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dall'O.E., allo stesso viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate.

ART. 26 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del *Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* – Codice in materia di protezione dei dati personali ed al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

La stazione appaltante e nello specifico il Dirigente del Dipartimento Inclusione, Responsabile del trattamento dei dati dei fruitori del servizio oggetto del presente appalto, designa, l'Aggiudicataria affidataria del servizio ed i suoi operatori incaricati del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- a. dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b. l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei fruitori del servizio;
- c. non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- d. non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
- e. tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
- f. dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal GDPR;

Per quanto attiene ai dati relativi all'aggiudicataria si informa che:

- g. le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto in oggetto;
- h. le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura di gara e alla gestione del contratto;
- i. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere del concorrente qualora intenda concorrere ed eventualmente aggiudicarsi l'appalto;
- j. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- k. il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento;

- l. i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- m. i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

ART.27 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, la D.A. si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Saronno. Il codice di comportamento del Comune di Saronno è reperibile sul sito internet del Comune di Saronno, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e di condotta.

L'Operatore Economico è tenuta a sua volta a consegnare copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.2, comma 3, del citato D.P.R. n.62/2013.

ART.28 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l'O.E. è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa Legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Comune comunicherà tempestivamente il CIG che dovrà essere inserito nelle fatture mensili.

L'O.E. assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, così come ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 29 - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'O.E. elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il Comune di Saronno.

Qualsiasi controversia tra L'Amministrazione Comunale e l'Operatore Economico in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, verrà deferita al competente foro di Busto Arsizio.

ART. 30 – RINVIO AD ALTRE NORME

L'O.E. si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare, e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'aggiudicataria tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

L'Operatore Economico è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

L'accettazione dell'affidamento comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato di affidamento e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.